



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 10 DI DATA 27 Aprile 2023

OGGETTO:

Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9. Autorizzazione alla rimozione, tramite abbattimento, dell'esemplare di Orso bruno (*Ursus arctos*) identificato in JJ4.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Vista la Legge provinciale 11 luglio 2018 n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale) che attribuisce al Presidente della Provincia il potere di autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione limitatamente alle specie *Ursus arctos* e *Canis lupus* per determinati motivi di rilevante interesse pubblico, tra i quali è ricompreso lo scopo di garantire l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica;
- considerato che:
 - in data 5 aprile 2023, verso le ore 20, veniva allertato ed attivato, tramite la Centrale Unica di Emergenza 112 (CUE), il sistema dei soccorsi per la ricerca di una persona dispersa che non era rientrata presso la propria abitazione dopo un'uscita in montagna, effettuata in una zona rientrante nel territorio comunale di Caldes, in Val di Sole;
 - a seguito di tale allertamento, si è attivata la macchina dei soccorsi, che ha visto coinvolti il personale dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cles, nonché quello del Corpo Forestale della PAT, dei locali Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico -Servizio provinciale trentino, oltre che il SAGF, la Croce rossa e Scuola Provinciale Cani da Ricerca e Catastrofe;
 - tali ricerche, protrattesi fino a notte inoltrata, hanno portato al ritrovamento del corpo di un uomo in Comune di Caldes, alcune decine di metri a valle di un tornante della strada forestale denominata Crocefisso Prà Conz;
 - sin dai primi rilevamenti effettuati, è apparso verosimile che la causa del decesso fosse da attribuire all'aggressione di un animale appartenente alla specie orso bruno, visti anche i campioni di pelo repertati in loco e la natura delle ferite riportate dalla vittima, compatibili con una prolungata e violenta azione dell'animale selvatico sull'uomo;
- vista l'ordinanza n. 1 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 8 aprile 2023, prot. n. 274700, adottata al fine di assicurare la massima tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, a fronte di un pericolo di danno grave, imminente ed irreparabile, mediante il monitoraggio intensivo dell'area interessata, l'identificazione genetica dell'esemplare protagonista dell'incidente e, una volta identificato, l'abbattimento del medesimo;
- visto il comunicato stampa della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento, di data 12 aprile 2023, che stante gli "*evidenti motivi di sicurezza pubblica*" comunicava che, dalle analisi eseguite presso la Fondazione E. Mach sul materiale biologico rinvenuto sul luogo dell'aggressione, il fatto risultava attribuibile all'esemplare individuato come JJ4;
- considerato che:
 - JJ4 è un'orsa della quale è nota la problematicità e pericolosità, dato che il 22 giugno 2020 aveva aggredito due persone provocandone il ferimento, tanto che il Presidente della Provincia aveva già adottato un'ordinanza in data 24 giugno 2020, prot. n. 362277, ai sensi della quale veniva ordinato l'abbattimento di tale esemplare;
 - il summenzionato provvedimento era stato sospeso dal T.R.G.A. di Trento e che, in data 11 agosto 2020, il Presidente della Provincia aveva adottato una seconda ordinanza (prot. n. 491102) con la quale, revocato il provvedimento del 24 giugno 2020 che disponeva l'abbattimento, aveva ordinato la cattura dell'animale per detenzione permanente;
 - in data 29 agosto 2020 la medesima orsa, con un falso attacco, aveva tentato di aggredire due forestali che si trovavano a presidiare l'area del primo sinistro a fini di tutelare la pubblica sicurezza;

- anche questo secondo provvedimento di data 11 agosto 2020, nonostante anche l'episodio citato fosse stato segnalato, non aveva superato il vaglio della giustizia amministrativa e che pertanto non era stato possibile né abbattere né catturare l'esemplare pericoloso;
 - in assenza di alternative, l'orsa in questione era stata radiocollarata una prima volta nel 2020 ed una seconda volta nel 2021, al fine di monitorarne il comportamento, nella consapevolezza dei limiti tecnici intrinseci a tale metodica e della sostanziale inutilità dello stesso ai fini della riduzione del rischio rispetto a situazioni contingibili;
 - una volta di più, in data 22 giugno 2022, JJ4 aveva effettuato un violento falso attacco nei confronti, fortunatamente senza gravi conseguenze, di un biker che percorreva una strada forestale;
- vista l'ordinanza n. 2 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 13 aprile 2023, prot. n. 285579, con la quale, alla luce della comunicazione dell'avvenuta identificazione dell'esemplare da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento, è stato ordinato l'abbattimento dell'orsa JJ4 nel più breve tempo possibile;
 - visto il decreto del Presidente del T.R.G.A. di Trento n. 19 del 14 aprile 2023, con cui è stata disposta, in via cautelare e interinale, la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 1 di data 8 aprile 2023, nella sola parte relativa all'immediata soppressione dell'orsa JJ4, ancorché ritenuto che l'estrema gravità di quanto accaduto astrattamente giustificasse, nella specie, l'adozione della misura dell'abbattimento dell'animale, ciò in quanto l'episodio risulta sussumibile, per la sua intrinseca gravità, alla conseguenza espressamente prevista dalla lett. k) della tabella 3.2 inclusa nel par. 3.4.1 del c.d. PACOBACE (*rectius*, sussumibile al livello di pericolosità 18 della tabella n. 3.1 del PACOBACE);
 - visto che lo stesso decreto del Presidente del T.R.G.A. di Trento n. 19 del 14 aprile 2023 ha ritenuto, ancorché con riguardo alla sommarietà della fase monocratica del giudizio, che l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 1 di data 8 aprile 2023 rispondesse pienamente ai requisiti di legittimità dell'ordinanza contingibile e urgente, stante l'eclatanza e l'estrema gravità del fatto ivi considerato e l'incolumità degli abitanti e dei frequentatori in genere delle aree prossime al monte Peller, non disponendo pertanto la sospensione dell'efficacia del provvedimento nella parte relativa alla cattura e custodia dell'animale, in attesa del completamento dell'istruttoria procedimentale, stante le primarie necessità di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica;
 - considerato che, ai sensi di tale decreto, in caso di cattura di JJ4 avvenuta nelle more dell'udienza di trattazione collegiale dell'incidente cautelare, essa avrebbe dovuto essere custodita in attesa dell'acquisizione di formale parere reso da ISPRA (entro cinque giorni dalla cattura) circa la possibilità del suo abbattimento ovvero circa la praticabilità, rimanendo ragionevolmente esclusa la sua rimessa in libertà, di un suo eventuale trasferimento in altro sito esterno alla Regione Trentino – Alto Adige/ Südtirol, anche estero, che inderogabilmente offra elevati standard per le esigenze di sicurezza e di incolumità per i suoi frequentatori e senza che ciò comporti qualsivoglia spesa a carico della Provincia Autonoma di Trento o dello Stato;
 - considerato che l'orsa JJ4 è stata catturata nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2023, mediante la c.d. trappola a tubo in una località posta in area boschiva a circa 1000 metri di quota, in territorio comunale di Caldes e immediatamente traslocata al Centro del Casteller, di proprietà dalla Provincia e sito in area periurbana del Comune di Trento, ove attualmente si trova;
 - visto il decreto del Presidente del T.R.G.A. di Trento n. 20 del 18 aprile 2023, con cui è stata disposta, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 2 di data 13 aprile 2023, sempre nella sola parte relativa all'immediata soppressione dell'orsa JJ4 ;
 - considerato che, alla luce del decreto n. 20/2023 di cui sopra, il Presidente del T.R.G.A. di

Trento ha confermato che JJ4 dovrà essere custodita, per le succitate primarie necessità di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica, in attesa di un formale parere di ISPRA circa la necessità della sua soppressione ovvero circa la possibilità di un suo eventuale trasferimento in altro sito esterno alla Regione;

- visto il parere di ISPRA, depositato agli atti del T.R.G.A. di Trento in data 19.04.2023, in esecuzione di quanto disposto nel decreto del Presidente del T.R.G.A. n. 19 del 14 aprile 2023, nel quale il citato Istituto conferma che, nel corso delle due sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 6 aprile e del 7 aprile 2023, *“alla luce degli elementi sommariamente forniti, che portavano ad escludere disturbi diretti della vittima sull'orso, e che non si poteva valutare l'eventuale presenza di cuccioli, l'evento registrato appariva più probabilmente rientrare nella casistica 18 del predetto Piano PACOBACE.”*.

Aggiunge quindi ISPRA di aver *“dichiarato in quella sede che le previsioni dell'ordinanza, ovvero l'abbattimento dell'esemplare, risultavano coerenti con il PACOBACE e, pertanto, tecnicamente percorribili.”* e ribadisce di essersi espresso *“nel pieno rispetto dei contenuti del rapporto ISPRA- MUSE (2021) Orsi problematici in provincia di Trento. Conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro”*, che individua due categorie di orsi, gli *“orsi potenzialmente pericolosi ossia gli orsi confidenti”* e *“gli orsi ad alto rischio, ossia orsi responsabili di attacchi non provocati a persona”*.

Termina infine sostenendo che *“alla luce degli elementi emersi al 7 aprile u.s. , dalle ferite riportate le quali sembravano indicare un attacco caratterizzato da una maggiore aggressività rispetto a tutti gli episodi precedenti di attacchi di orsi, l'orso responsabile dell'attacco appariva più probabilmente classificabile come orso ad alto rischio, così come da rapporto ISPRA- MUSE, e si conferma pertanto la valutazione espressa in ambito CPOSP circa la piena coerenza dell'abbattimento rispetto a quanto statuito dalle linee guida tecniche in materia”*;

- visto il parere di ISPRA, depositato agli atti del T.R.G.A. di Trento in data 20.04.2023, in esecuzione di quanto disposto nel decreto del Presidente del T.R.G.A. n. 20 del 18 aprile 2023, nel quale lo stesso Istituto:
 - precisa che il detto parere fa seguito alla richiesta di parere avanzata dal Tribunale Amministrativo di Trento con proprio decreto n. 20/2023 del 18 aprile u.s. e rileva come, con il richiamato provvedimento giudiziale, si chieda ad ISPRA di esprimersi non solo in merito alla possibilità di soppressione dell'orso JJ4, ma anche circa la praticabilità di un suo eventuale trasferimento in altro sito esterno alla Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/ Südtirol, anche estero, che debba offrire inderogabilmente elevati standard per le esigenze di sicurezza e di incolumità per i suoi frequentatori;
 - chiarisce fin da subito come *“la diversa ed ulteriore opzione della traslocazione per rilascio in natura di JJ4”*, anche sulla base di quanto previsto al punto 5.2.2. dalle *“Linee Guida per l'attuazione della legge provinciale n. 9/18 e dell'articolo 16 della Direttiva Habitat in relazione all'orso bruno”*, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1091 dd. 25 giugno 2021, *“che descrivono come tale misura sia ..una strada impercorribile, né può essere considerata misura atta a gestire il pericolo per l'incolumità delle persone e dunque non può considerarsi in alcun modo valida alternativa alla rimozione, anche in relazione ai rischi per l'incolumità delle persone che tale opzione inevitabilmente comporta”* sia, appunto, impercorribile, ritenendo *“tecnicamente condivisibili le indicazioni presenti nelle linee guida della Provincia Autonoma di Trento. Ciò in quanto, relativamente allo specifico punto riguardante i rilasci di orso bruno, nella letteratura internazionale di riferimento (e.g. Clark et al. Bears reintroductions: lessons and challenges. Ursus 13: 335-345) viene sconsigliata la liberazione di esemplari che manifestano comportamenti aggressivi verso l'uomo, sia per gli evidenti rischi per la sicurezza pubblica, sia per la ridotta accettazione da parte delle comunità locali*

interessate.”. Afferma infatti ISPRA che “Al riguardo, non è possibile escludere che l’animale in questione possa mostrare comportamenti aggressivi nell’area di rilascio, ed anche in ampie aree circostanti al sito stesso, considerato che dai casi pregressi di immissioni di orsi in contesti nuovi emerge che questi esemplari possono spostarsi, già nelle prime settimane, per distanze di diverse decine di km, che nello studio di fattibilità prodotto dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) nel 1999 erano stati stimati in 50 km.”;

- *inquadra nuovamente i comportamenti tenuti dall’orsa JJ4 nelle diverse fattispecie previste dal PACOBACE e dal Rapporto ISPRA – MUSE, sopra citato, e ribadisce ancora una volta che “ritiene, dunque, che il comportamento dell’orsa JJ4 sia ascrivibile alla categoria n.18 del PACOBACE, cui viene attribuito il livello più alto di pericolosità, e alla luce della reiterazione dei comportamenti aggressivi, che sembrano anche evidenziare un progressivo aumento del livello di aggressività, JJ4 rientri nella categoria ad “alto rischio” del sopracitato rapporto ISPRA-MUSE per la quale è raccomandata l’immediata rimozione”;*
 - *afferma che “Si ritiene, pertanto, tenuto conto delle considerazioni sopra espresse circa la necessità di rimuovere dall’ambiente naturale l’esemplare JJ4, che tanto la soppressione dell’esemplare, quanto il trasferimento per la captivazione permanente in sito adeguatamente recintato esterno alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, siano entrambe opzioni coerenti rispetto a quanto statuito dalle linee guida tecniche in materia”;*
 - *scrive infine che “relativamente alla richiesta di valutazioni in merito agli opportuni livelli di sicurezza e di tutela dell’incolumità per i frequentatori degli eventuali siti di captivazione esterni alla regione Trentino – Alto Adige, tenuto conto che sono pervenute ad ISPRA, con note della Provincia Autonoma di Trento prot. 299320 del 19 aprile 2023 e della LAV acquisita al prot. ISPRA con n. 20649 del 18 aprile 2023, comunicazioni di disponibilità ad accogliere JJ4 in diverse strutture nazionali (Zoo Safari di Fasano) ed estere (Ma’Wa for Nature and Wildlife in Giordania, Gnadenhof fuer Baeren Hart bei Fuessing in Germania), ISPRA chiarisce di non essere nelle condizioni di fornire una motivata analisi circa gli aspetti richiesti da codesto Tribunale, per la quale andrebbero valutate non solo le strutture di contenimento, ma anche un insieme di elementi quali la loro manutenzione, i protocolli di sicurezza, la formazione del personale, le dinamiche di frequentazione da parte del pubblico, etc.. Al riguardo si precisa che, in Italia, la competenza di valutazioni circa l’idoneità delle strutture e siti adeguati a contenere animali pericolosi è di pertinenza della Commissione Scientifica CITES, ai sensi di quanto statuito dalla legge 7/02/1992 n. 150. Poste queste necessarie premesse, su quest’ultimo punto l’Istituto segnala che, stante il comportamento particolarmente aggressivo mostrato dall’orsa JJ4, i soggetti responsabili della decisione del trasferimento dovranno valutare con attenzione ogni elemento che possa comportare rischi di fuga, nonché il possibile rischio di aggressione verso altri esemplari di orso qualora non sia possibile la captivazione individuale”;*
- *valutato che, in coerenza con la previsione del PACOBACE, anche le “Linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell’articolo 16 della direttiva Habitat”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1091 del 25.06.2021, classificano l’attacco rientrante nella classe 18 della tabella 3.1):*
 - *visto che le azioni previste dal capitolo 3 del PACOBACE per il livello di pericolosità 18 sono “i) cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio; j) cattura per captivazione permanente; k) abbattimento;*
 - *visto che il PACOBACE non fornisce i criteri per scegliere fra le azioni previste;*
 - *considerato che al fine di dettagliare nello specifico l’applicazione del capitolo 3 del PACOBACE “Criteri e procedure d’azione nei confronti degli orsi problematici e d’intervento in*

situazioni critiche” la Giunta provinciale con deliberazione n. 1091 del 25.06.2021 ha adottato le Linee guida per l'attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell'articolo 16 della direttiva Habitat, giudicate da ISPRA;

- considerato, che le citate “Linee guida” riconoscono al capitolo 5.2.1 che: “ ... la cattura per radiocollarizzazione costituisce una misura certamente valida per il monitoraggio intensivo degli esemplari ed è propedeutica rispetto ad altre azioni (quali ad esempio la dissuasione), ma non può essere considerata misura atta a gestire il pericolo e per tutelare l'incolumità delle persone.”;
- visto che le stesse ritengono preferibile che per gli orsi classificati nei livelli più alti della pericolosità sia adottata la misura dell'abbattimento, ed in particolare che recitano quanto segue: “La PAT si è dotata di strutture atte al recupero e alla captivazione temporanea o permanente di orsi sin dall'inizio della fase di gestione ordinaria. In particolare, il recinto del Casteller è stato realizzato nel 2007 per ospitare sia orsi bisognosi di essere recuperati alla vita selvatica sia eventuali orsi problematici, catturati al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, in applicazione delle deroghe al regime di protezione che li caratterizza o in base ad ordinanze contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica emanate dal Presidente della Provincia. Il recinto del Casteller è stato dotato, fin dalla costruzione, di barriere fisiche ed elettriche, proprio in quanto destinato ad accogliere esemplari di orso di provenienza selvatica, anche catturati a seguito di eventi che il Pacobace classifica come caratterizzati da elevati livelli di problematicità. Il numero di esemplari che il recinto è stato fin dall'origine destinato ad ospitare, e per cui quindi si sono acquisiti i pareri e le autorizzazioni di Ispra e del Commissariato del Governo, è pari a tre. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha partecipato al finanziamento del citato recinto, anche in relazione al fatto che lo stesso doveva almeno teoricamente avere valenza sovraprovinciale (arco alpino italiano). Nel dettaglio, il Casteller è composto da un'area esterna, dell'ampiezza complessiva di circa 8.000 metri quadrati, e da un'area interna, di circa 100 metri quadrati, dove sono ubicate le tane artificiali. L'area esterna, completamente boscata, è suddivisa in tre settori, che possono essere anche posti in comunicazione fra di loro.”. E ancora: “Va sottolineato che a quanto risulta il Casteller è l'unica struttura presente nella zona alpina, compresi i paesi di confine, attualmente autorizzata a detenere orsi problematici di origine selvatica. Non si è a conoscenza dell'esistenza di strutture con tali precise finalità e caratteristiche neanche nel resto d'Europa, a parte rarissime eccezioni. A questo riguardo va ribadito che, nei territori degli stati europei in cui è presente l'orso, le popolazioni di plantigradi sono gestite solitamente prevedendo l'abbattimento degli animali problematici/pericolosi e non la captivazione a vita degli stessi. La soluzione dell'abbattimento è infatti ritenuta preferibile in gran parte dell'Europa in considerazione delle seguenti valutazioni di carattere tecnico:
 - orsi nati in libertà e abituati a muoversi a propria discrezione su spazi nell'ordine di grandezza di centinaia di kmq non possono trovare una situazione che replichi la medesima condizione in un'area delimitata, per quanto vasta essa possa essere;
 - gli orsi in cattività possono vivere molto più a lungo che in natura (sino a 30-40 anni); ciò comporta previsioni di custodia molto impegnative sotto tutti i punti di vista, a cominciare dal numero di esemplari che potrebbe essere necessario custodire già nel breve-medio periodo e dal relativo impegno in termini di realizzazione e gestione di strutture di contenimento;
 - la gestione degli orsi di origine selvatica in spazi contenuti implica, soprattutto nelle prime fasi di ambientamento, frequenti problemi di interazione tra gli stessi (salvo in alcune fasi, in natura gli orsi bruni conducono vita solitaria) che possono sfociare in aggressioni comportanti danni fisici e/o uccisioni;
 - in ogni caso, per gli esemplari che trascorrono del tempo entro tali strutture non è possibile una nuova liberazione nell'ambiente naturale, dato il grado di assuefazione all'uomo che

forzatamente determina la loro captivazione;

- i costi da sostenere per realizzare e mantenere strutture in grado di contenere orsi di origine selvatica sono molto alti; essi non sono sostenibili nel medio-lungo periodo, avuto riguardo al fatto che il numero di animali coinvolti potrebbe crescere costantemente, di pari passo con la crescita della popolazione esistente in natura.”;

- considerato che il Centro del Casteller, di proprietà della Provincia autonoma di Trento e gestito dalle strutture dipendenti dal Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, è dotato di un recinto suddiviso in tre settori, indipendenti ma eventualmente tra loro comunicanti, per la collocazione e la captivazione di orsi e lupi, dei quali uno è occupato stabilmente dall’orso M49 e gli altri devono essere necessariamente lasciati disponibili per la collocazione temporanea di ulteriori esemplari in situazioni di emergenza o per la cura e la riabilitazione in funzione del loro successivo rilascio a vita libera;
- considerato che uno dei due settori, liberi fino alla data del 16 aprile 2023, è ora occupato dall’orsa JJ4, per la quale non è in alcun modo prefigurabile una reimmissione in natura, e che tale occupazione preclude la possibilità che tale medesimo settore sia occupato da esemplari di orso e lupo che dovessero necessitare di cure riabilitative per la loro reimmissione a vita libera, come già avvenuto nel 2022 con l’orso M78;
- considerato inoltre che deve ritenersi prioritario assicurare all’orso M49, ormai stabilmente ricoverato da tempo nel centro del Casteller, uno spazio il più ampio possibile, al fine di garantirgli le migliori condizioni di vita, consentendogli, quando possibile, di occupare più di un settore del recinto;
- considerato quanto sopra riportato del parere di ISPRA e per altro anche nel Rapporto MUSE-ISPRA (2021) in relazione alla possibile aggressività tra esemplari diversi di orsi, di per sé problematici e pericolosi, quando obbligati a stretta vicinanza, se non diretta condivisione di uno stesso spazio fisico;
- considerato pertanto che non vi sono le condizioni per assicurare la captivazione permanente dell’esemplare JJ4 al centro del Casteller e considerato che in Provincia di Trento non esiste un’altra struttura idonea a garantire la custodia in sicurezza di tale esemplare di orso, altamente pericoloso;
- visto anche il documento denominato “*Orsi problematici in provincia di Trento: conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro*”, datato gennaio 2021 e predisposto da ISPRA in collaborazione con il Museo delle scienze di Trento (MUSE), nel quale si afferma che “*Considerato che nei prossimi cinque anni si prevede l’insorgere di nuovi individui che richiederanno la rimozione, si ritiene la captivazione non sostenibile per la gestione degli orsi problematici a medio e lungo termine, data la scarsità di spazi e risorse, e le evidenti difficoltà nel garantire il benessere degli animali*”;
- evidenziato che lo stato di conservazione dell’orso bruno in Trentino è costantemente monitorato e documentato con i rapporti annuali, dai quali si evince che la condizione della popolazione risulta in continuo miglioramento. L’ultimo “Rapporto Grandi carnivori 2021” è stato inviato ad ISPRA e all’allora Ministero della Transizione ecologica, ora Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica con nota prot n. 381945 del 6 giugno 2022 anche quale “aggiornamento annuale e rendicontazione sintetica riguardo le specie di interesse comunitario”, contenente anche le informazioni per verificare gli effetti cumulativi derivanti dalle rimozioni di orsi problematici, dal momento che la popolazione ursina alpina presente sul territorio nazionale si trova concentrata in Trentino;
- visto il parere di ISPRA del 12/04/2023 n. 278452, pur riferito all’orso MJ5, secondo cui “l’analisi demografica condotta sulla popolazione e riportata nel rapporto ISPRA-MUSE (2021) evidenzia che la rimozione dell’individuo non comporta alcun significativo impatto sulla

popolazione di orsi bruni delle Alpi centro orientali”;

- ritenuto che tale considerazione, a fronte dello stato della popolazione trentina di orsi, testimoniato dagli annuali rapporti della Provincia e bene analizzato anche all'interno delle citate Linee guida, che dimostrano il pieno successo del progetto Life Ursus, in relazione agli indici di riproduzione e alla consistenza attuale della popolazione di orso, largamente superiore a quella individuata quale popolazione minima vitale (PMV) indicata nello studio di fattibilità del progetto stesso, sia egualmente valida anche per l'orsa JJ4, per altro già rimossa dalla vita selvatica, a causa della sua eccezionale pericolosità per la sicurezza e la salute pubblica;
- ritenuto quindi l'abbattimento la modalità di rimozione da applicare all'esemplare di orso denominato JJ4, considerato peraltro che tale azione non pregiudica il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale;
- ritenuto che, in alternativa all'abbattimento dell'esemplare JJ4, l'opzione di un suo eventuale trasferimento in altro sito esterno al territorio della Provincia Autonoma di Trento, come rappresentato dalla disponibilità avanzata da alcuni soggetti, rappresenti un'opzione non ragionevolmente percorribile a fronte dei moniti, puntuali e fondati su argomentazioni scientifiche, espressi da ISPRA nel suo parere, che mette in guardia i soggetti responsabili della decisione del trasferimento (*in primis*, la Provincia di Trento che detiene in custodia l'esemplare JJ4 e che dovrebbe avviare le procedure del suo trasferimento) dal valutare con attenzione ogni elemento che possa comportare rischi di fuga dell'animale, stante il comportamento particolarmente aggressivo mostrato dall'orsa JJ4;
- considerato quindi che ISPRA richiama con fermezza tutti coloro, che si trovano in un certo qual modo a dover tutelare l'incolumità pubblica rispetto a possibili nuove aggressioni di JJ4, a valutare con attenzione la sorte dello stesso, si ritiene che, in via precauzionale per la salute e l'incolumità pubblica, sia ragionevole abbattere l'animale, anziché accettare anche il minimo rischio che lo stesso possa nuovamente venire a contatto con una persona, anche nell'ambito di tutte le fasi operative finalizzate all'eventuale trasferimento dello stesso in altro luogo;
- in ogni caso, va considerato che ad oggi la Provincia non dispone di una concreta alternativa prefigurata nei decreti cautelari del Presidente del TRGA di Trento n. 19 e n. 20 del 2023, ossia quella di un eventuale trasferimento dell'orsa JJ4 in altro sito esterno alla Regione Trentino – Alto Adige/ Südtirol, anche estero, che inderogabilmente offra elevati standard per le esigenze di sicurezza e di incolumità per i suoi frequentatori, nonché per gli operatori e per chi dovesse procedere con le operazioni di trasferimento;
- considerato che le comunicazioni di disponibilità, provenienti da soggetti esterni alla provincia, ad accogliere JJ4 in diverse strutture nazionali (Zoo Safari di Fasano) ed estere (Ma'Wa for Nature and Wildlife in Giordania, Gnadenhof fuer Baeren Hart bei Fuessing in Germania), citate nel parere ISPRA di data 20 aprile 2023, rappresentano, ad oggi, generiche e sommarie dichiarazioni di presa in carico dell'esemplare pericoloso di cui si discute;
- considerato tra l'altro che tali comunicazioni di disponibilità non specificano altresì alcun percorso delineato e certo circa la loro realizzabilità sia in termini temporali che fattuali (soprattutto legati alla sicurezza e incolumità delle persone, con riferimento a quanto richiesto dalla normativa in materia che vede il Nucleo Carabinieri CITES quale organo competente a rilasciare le relative autorizzazioni) e sia in termini di assunzione dei relativi costi, ed in questo momento non fanno altro che frapponersi alla speditezza dell'azione amministrativa, fermo restando quanto esposto da ISPRA circa la responsabilità – unica – del soggetto competente ad adottare l'eventuale decisione al trasferimento.

PREMESSO QUANTO SOPRA,

anche in esecuzione, a seguito dei pareri ISPRA, di quanto richiesto al Presidente della Provincia autonoma di Trento nel decreto cautelare del Presidente del T.R.G.A. di Trento n. 20 del 2023 in

merito alla conclusione del procedimento,

DÀ ATTO

che le proprie ordinanze contingibili e urgenti, n. 1 del 08 aprile 2023 prot. n. 274700 e n. 2 del 14 aprile 2023 prot. n. 285579, hanno esaurito i propri effetti, in quanto non sussiste più un pericolo grave e imminente per la salute e l'incolumità pubblica, essendo stata catturata l'esemplare di orso JJ4 e che attualmente risulta custodita in sicurezza nel recinto del Casteller;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della l.p. n. 9 del 2018, la rimozione tramite abbattimento dell'esemplare di Orso bruno (*Ursus arctos*) identificato come JJ4;

INCARICA

l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con il supporto per quanto di competenza del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, di procedere ad effettuare la rimozione tramite abbattimento dell'esemplare JJ4;

DISPONE

- che la soppressione dell'esemplare JJ4 sia sospesa fino al giorno 11 maggio 2023, quando verrà, innanzi al TRGA di Trento, la trattazione collegiale dell'incidente cautelare relativo alle proprie ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 08 aprile 2023 prot. n. 274700 e n. 2 del 14 aprile 2023 prot. n. 285579 di cui al ricorso con R.G. n. 49/2023;
- che la soppressione dell'esemplare JJ4 sia eseguita al più presto pervenuti gli esiti dell'incidente cautelare di cui sopra.

Copia del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale internet della Provincia autonoma di Trento alla Sezione Grandi Carnivori e sarà inviata:

- al Comandante del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento;
- all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento;
- all'Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento, affinché la stessa provveda alla massima diffusione sui mezzi di informazione;
- ad ISPRA;
- al Commissariato del Governo della Provincia autonoma di Trento;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti